

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -**

in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia civile iscritta al n. xxxx del 2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” e vertente

TRA

CORRENTISTA, C.F. omissis, in proprio e nella qualità di amministratore della omissis S.R.L., P.I. omissis, rappresentato e difeso dall'avv. omissis, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato come in atti

- ATTORE -

E

BANCA 2, P.I omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. omissis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata come in atti; omissis, C.F. omissis parte nata a omissis, in data 14.04.1946, rappresentata e difesa dall'avv. omissis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata come in atti

- CONVENUTI -

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 2.07.2015 omissis, in proprio e nella qualità di amministratore della omissis S.r.l., ha convenuto in giudizio la **BANCA 2** e omissis. La difesa di parte attrice ha allegato che:

- omissis è legale rappresentante della omissis S.r.l., società esercente la vendita all'ingrosso e al dettaglio di ceramiche, porcellane, rivestimenti e materiale per l'edilizia;
- all'attore sono stati sottratti gli assegni bancari n. xxxx e n. xxxx del c/c n. xxxx, intestato a omissis S.r.l., e n. xxxx del c/c n. xxxx personale, entrambi accessi presso la ex **BANCA 1**, oggi **BANCA 2**, filiale di Corigliano Scalo;
- omissis ha sporto regolare querela presso i C.C. di (ommissis), in data 23 e 24.08.2013, trasmettendola, poi, alla banca trattaria;
- successivamente, l'attore è venuto a conoscenza che l'assegno bancario n. xxxx, illecitamente riempito dell'importo di € 600,00, falsamente sottoscritto, era stato protestato in data 26.09.2013 dal Notaio omissis di omissis;
- la banca, con grave superficialità, aveva trasmesso il titolo al Notaio, il quale con altrettanta superficialità aveva elevato il protesto dell'assegno;
- tanto emerge dal foglio di protesto, laddove il professionista ha specificato “Assegno smarrito rubato, con firma correntista contraffatta e non conforme come da denuncia del 23.08.2013”, nonché dall'allegata visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Cosenza, dove si legge “Irregolarità dell'assegno denunciato smarrito o rubato – Assegno recante una firma di trænza illeggibile e non corrispondente allo specimen”;
- l'istituto di credito, nonostante il gravissimo danno provocato a omissis, in proprio, nonché quale amministratore della omissis S.r.l., non ha ritenuto di porre in essere alcuna situazione positiva in favore dell'amministratore della omissis S.r.l., il quale trovandosi in gravissime difficoltà, poiché privato degli assegni non solo a titolo personale ma anche perché amministratore della società, è stato costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria, presentando ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione dall'elenco protesti;
- infatti, con provvedimento del 14.10.2014, il G.U. dott. Labonia del Tribunale di Castrovillari, disponeva la sospensione della pubblicazione del protesto dell'assegno bancario n. xxxx, tratto sulla

BANCA 1 e del nominativo dello omissis, amministratore della omissis S.r.l., dal Registro Informatico della Camera di Commercio della provincia di Cosenza;

-nella vicenda de qua, è evidente la responsabilità della banca e del notaio.

In particolare, la banca ha inviato il titolo falso oggetto di denuncia al notaio al fine di far levare il protesto a nome dell'amministratore della omissis S.r.l., pur essendo consapevole della falsità del titolo posto all'incasso e senza precisare al pubblico ufficiale che il titolare del conto corrente era un soggetto diverso da quello il cui nome figurava nella sottoscrizione dell'assegno. Il notaio, invece, avrebbe dovuto vigilare sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente.

Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sia la banca che il notaio sono responsabili in solido per l'erronea elevazione del protesto.

- infatti, a carico della banca sussiste l'obbligo contrattuale, all'atto della richiesta del protesto, di osservare le disposizioni normative prescritte dalla legge e, dunque, di non limitarsi al rispetto formale di esse nell'indicare al pubblico ufficiale i dati prescritti, ma adottando, secondo il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali verso il cliente, le opportune cautele, onde evitare di arrecargli un pregiudizio ingiusto.

Pertanto, nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra la firma apposta su un assegno e quella dello specimen depositato presso la banca, l'istituto di credito non può rifiutare il pagamento limitandosi a dichiarare che l'assegno è stato denunciato come rubato dal correntista.

L'istituto di credito ha l'obbligo di precisare al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il correntista è persona diversa da quella il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno, ovvero che a norma di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa e che tra il titolare del conto e il traente non vi è nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest'ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quegli; diversamente la banca dovrà risarcire il danno proprio al cliente per l'ingiusta pubblicazione del suo nome sul bollettino protesti. Un simile comportamento comporta anche l'ulteriore conseguenza di rendere note a chiunque le generalità del cliente titolare del conto, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in un'apposita categoria, con conseguente responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano.

Ne discende che la banca dovrà rispondere di tutti i danni che derivano dalla pubblicazione;

il notaio è corresponsabile per concorso nel causare il protesto illegittimo se ha ommesso di controllare la corrispondenza tra la firma e il nome del titolare del conto.

Nell'adempimento dei suoi obblighi, il pubblico ufficiale incaricato del protesto deve dirigere la compilazione dell'atto con perizia e diligenza professionale, per evitare danni a soggetti estranei all'emissione dell'assegno.

Il notaio nell'esercizio della sua professione è tenuto alla diligenza media di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. e il controllo e la verifica di conformità allo specimen e di corrispondenza della firma di traenza del correntista rientrano nei doveri di normale diligenza del notaio, soprattutto laddove, *ictu oculi*, sia facilmente accertabile la diversità di sesso tra il titolare del conto corrente e il firmatario dell'assegno e il soggetto contro il quale viene elevato il protesto, avendo il notaio il potere/dovere di chiedere, nei casi dubbi, i chiarimenti opportuni alla banca trattaria che ha indicato i nominativi dei soggetti da protestare;

- nel caso di specie, la responsabilità è solidale tra la banca, che ha fornito al notaio un'informazione erronea nell'indicare il soggetto da protestare, e lo stesso notaio, che ha ommesso la verifica della corrispondenza tra lo specimen e la firma di traenza. Addirittura, nel foglio di protesto è stato specificato che l'assegno risultava smarrito perché rubato con firma correntista contraffatta e non conforme;

- l'erronea elevazione del protesto ha determinato conseguenze che hanno causato a omissis in proprio e alla società che egli rappresenta danni di entità considerevole.

In particolare, allo stesso, in virtù del fatto che in quel momento il suo nominativo fosse iscritto nel Registro Informatico della Camera di Commercio della provincia di omissis, è stata revocata l'autorizzazione ad emettere assegni.

La **BANCA 1**, per circa un anno e mezzo, ha bloccato sia il conto personale dell'attore, c/c n. xxxx, che quello intestato alla società dallo stesso amministrata, c/c n. xxxx;

Inoltre, da tale erroneo protesto è altrettanto indubitabile che l'attore, anche in qualità di amministratore della omissis S.r.l., abbia sofferto danni ingiusti, stante la diffusione in tempo reale nei rapporti commerciali e nei rapporti di credito e finanziamento delle notizie inerenti ai nominativi dei soggetti protestati; tali danni riflettendosi direttamente nella sfera di esercizio dell'attività commerciale dello omissis nella qualità *ut supra*, ne hanno compromesso le potenzialità di crescita, con interruzione di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

fornitura, impedimento di accesso al credito e al finanziamento, con danni al buon nome commerciale della società e alla reputazione dell'attore, noto e stimato imprenditore;

- in relazione alla richiesta dei danni non patrimoniali, il protesto, dove illegittimamente sollevato, deve ritenersi del tutto idoneo a provare un danno, anche sotto il profilo della lesione del diritto all'onore e alla reputazione del protestato come persona, al di là e a prescindere dai suoi interessi commerciali.

Ne consegue che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo del diritto della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza;

- relativamente al danno patrimoniale e alla sua quantificazione, non può revocarsi in dubbio che, l'iscrizione nell'elenco dei protesti ha impedito alla società attrice di poter lavorare, con conseguente diminuzione del volume d'affari e, quindi, degli utili, come può evincersi compiutamente dall'esame delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2013-2014, con conseguente danno per € 30.000,00.

Tanto premesso, parte attrice ha chiesto all'adito Tribunale di: a. dichiararsi l'illegittimità del protesto elevato in data 26.09.2013, in danno di

omissis, in quanto non firmatario dell'assegno bancario n. 029715371, illecitamente riempito dell'importo di € 600,00, tratto sulla ex **BANCA 1**, oggi **BANCA 2**, filiale di Omissis;

b. dichiararsi la responsabilità per l'errata levata del protesto della ex **BANCA 1**, oggi **BANCA 2**, filiale di omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del notaio omissis, in solido tra loro, o secondo la graduazione di responsabilità che dovesse emergere in corso di causa;

c. per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per l'evidente lesione del diritto all'onore e alla reputazione di omissis, nella misura di € 20.000,00 o per quell'altra somma ritenuta di giustizia, per le causali di cui in narrativa;

d. condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dall'omissis S.r.l., nella misura di € 20.000,00 o di quell'altra somma che sarà determinata in corso di causa;

e. con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.09.2015, si è costituita la **BANCA 2** in persona del legale rappresentante pro tempore e, in data 23.10.2015, si è costituito il notaio omissis.

Entrambi i convenuti hanno spiegato le medesime difese, deducendo che:

-come emerge dall'atto introduttivo del giudizio, nel protesto dell'assegno de quo è stato espressamente specificato il titolo e la causale del protesto "assegno smarrito rubato con firma correntista contraffatta e non conforme come da denuncia del 23/08/2013". E anche nel Registro informatico della Camera di Commercio era stato espressamente specificato che si trattava di "assegno denunciato smarrito rubato-assegno recante firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen".

È da precisare, poi, che la firma apposta sull'assegno protestato non era né leggibile né, soprattutto, riferibile a persona diversa dal titolare del conto ed identificabile;

- nessuna responsabilità può essere ascritta alla banca e al Notaio, per la levata del protesto dell'assegno de quo, anche se trattasi di assegno denunciato smarrito o rubato. Contrariamente a quanto si assume da controparte, il protesto dell'assegno rubato, smarrito o sottratto, presentato all'incasso, è un atto pienamente legittimo e rispondente alle regole del diritto cartolare, anche se:

o il titolare del conto corrente ha sporto regolare denuncia all'autorità giudiziaria, trasmettendone tempestivamente copia prima della presentazione dell'assegno allo sportello;

o il conto corrente è provvisto della liquidità necessaria a coprire l'importo cartolare;

o l'assegno reca una firma di traenza illeggibile e/o non corrispondente a quella depositata presso la banca dal correntista;

-infatti, la banca non ha altra possibilità di condotta se non protestare l'assegno, posto che, in presenza della denuncia di furto, sottrazione o smarrimento, la banca trattaria non può comunque onorare l'assegno a fronte della presentazione per l'incasso. In sostanza, nel caso di assegni rubati e poi protestati, il protesto è pienamente legittimo.

Il protesto, infatti, è l'atto formale col quale viene constatata la mancata accettazione o il mancato pagamento del titolo di credito da parte dell'obbligato principale.

I motivi del mancato pagamento possono essere legittimi, come nel caso di assegni rubati ed alterati, stante l'inesistenza dell'obbligazione portata dal titolo. Anche in tali casi i titoli sono comunque egualmente sottoponibili a protesto, il quale ha lo scopo di accertare in modo certo il mancato pagamento e di sancire la fine della circolazione del titolo.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

È pacifico in giurisprudenza che anche in caso di assegno smarrito o rubato e successivamente alterato o con firma apocrifa, il protesto deve essere ugualmente levato nei confronti del pur incolpevole correntista per non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari.

Il titolo, infatti, non è inesistente ed è anzi validamente circolante sino alla levata del protesto, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti.

Nel caso di specie, pertanto, l'operato della banca convenuta è stato perfettamente legittimo, proprio in considerazione del fatto che il protesto costituisce un atto dovuto, in quanto finalizzato a sancire la fine della circolazione del titolo e a consentire eventualmente al creditore l'esercizio del diritto di regresso verso i coobbligati;

- l'unico obbligo della banca era quello di precisare che trattasi di assegni smarriti o rubati. Solo nel caso la sottoscrizione apposta sull'assegno fosse stata leggibile e di soggetti diversi, la banca avrebbe avuto l'obbligo di precisare tale circostanza al Notaio e di levare il protesto nei confronti della persona che aveva firmato l'assegno.

L'istituto di credito che riceva, infatti, in pagamento assegni bancari sottratti al correntista sui quali siano apposte non firme apocrife, bensì sottoscrizioni leggibili di soggetti diversi è tenuto a precisare tale circostanza all'ufficiale che leva il protesto; in difetto, il contegno della banca costituisce fatto ingiusto fonte di responsabilità nei confronti del correntista.

Nel caso in esame, l'assegno de quo, non recava una firma leggibile di altra persona, per cui il protesto andava levato nei confronti del correntista. È pacifico, poi, che il protesto è stato levato con la causale "assegno smarrito rubato con firma correntista contraffatta e non conforme come da denuncia del 23/08/2013". Pertanto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla banca e al notaio per la levata del protesto de quo.

-peraltro, l'attore, in proprio e nella qualità, è stato tutelato proprio per la causale apposta sul protesto, che non ha certamente arrecato danni al suo onore e alla sua reputazione, né ha recato danni patrimoniali allo stesso e alla società, la quale, oltretutto, è completamente estranea alla vicenda, atteso che, come emerge dallo stesso atto introduttivo del giudizio, l'assegno protestato era stato tratto sul c/c n. 153031 personale dell'istante.

La manifesta infondatezza della domanda e la mancanza di ogni e qualsiasi responsabilità della banca nel protesto de quo, esclude che l'istante e la società omissis S.r.l. possano aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali.

-In ogni caso, la domanda risarcitoria sarebbe, in ogni caso, infondata.

Contrariamente a quanto si assume da controparte, il danno morale per la illegittima levata del protesto non è in re ipsa. La semplice illegittimità del protesto, infatti, non è di per sé sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, ed è onere della persona che si assume danneggiata allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento. Nel caso di specie, l'istante si è limitato ad una mera affermazione del principio in ordine a pretesi danni subiti per la levata del protesto, ma senza alcuna analitica indicazione di tali danni per cui la domanda è non solo infondata, ma anche inammissibile.

- la domanda di risarcimento danni in favore della società è manifestamente inammissibile oltre che infondata. Infatti, l'assegno protestato era stato tratto sul c/c di omissis e non può essere in alcun modo riferito alla omissis S.r.l., peraltro, società di capitali e non di persone.

In ogni caso, la domanda di risarcimento danni è manifestamente inammissibile, essendosi l'istante limitato a delle mere affermazioni apodittiche in ordine alla quantificazione degli stessi, senza alcuna valida specificazione in merito. Per tale motivo la quantificazione dei danni fatta in domanda è anche del tutto infondata e manifestamente sproporzionata.

Ciò posto, le parti convenute hanno chiesto a questo Tribunale:

- a. dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la domanda proposta da omissis, in proprio e nella qualità di amministratore della omissis S.r.l.;
- b. condannare l'istante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ammesso inizialmente l'interrogatorio formale del legale rappresentante della **BANCA** e successivamente revocato - in considerazione del fatto che per le dimensioni e caratteristiche dell'ente, il legale rappresentante nulla potesse sapere sulle circostanze indicate (v. ordinanza dell'8.10.2018) – dal precedente g.i., rigettate le altre richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 9.11.2022, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Vale subito rilevare che, in quella sede, la parte attrice non ha reiterato le richieste di ammissione dei mezzi istruttori articolati; le stesse devono, pertanto, ritenersi abbandonate.

2. Nel merito.

2.1. Al fine di accertare la fondatezza o meno della domanda attrice, occorre verificare se il comportamento tenuto dalla banca e dal notaio convenuti, relativamente al protesto dell'assegno n. xxx, collegato al c/c xxxx intestato all'attore personalmente, sia da ritenersi legittimo secondo le norme regolatrici del settore.

Preliminarmente, deve osservarsi che il Regolamento della Banca d'Italia del 29.01.2002, (G.U. Serie Generale n. 27 del 1° febbraio 2002) - regolante il funzionamento dell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale Allarme Interbancaria – CAI) -, espressamente dispone che, in caso di smarrimento e/o sottrazione di assegni bancari e circolari compilati, o anche moduli di assegni bancari in bianco, il correntista dovrà sporgere, tempestivamente, denuncia alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza e, successivamente, dovrà consegnare alla Banca una copia della stessa denuncia di smarrimento o sottrazione.

Contestualmente, la Banca provvederà al blocco interno dei titoli denunciati smarriti o sottratti, nonché all'iscrizione degli stessi nel segmento "PASS" del C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria) e, qualora i suddetti titoli fossero presentati per il pagamento, la banca provvederà, altresì, a farli protestare con la relativa causale "Assegno denunciato smarrito o rubato", così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3512/C del 30.04.2001.

Funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è, infatti, la rilevazione, mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario, al fine di conservare l'esercizio dell'azione di regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati (R.D. n.1736 del 1933, artt. 10 e 45, n. 1).

La banca presso cui il titolo di credito sia domiciliato per il pagamento, dunque, è obbligata a far constatare il mancato pagamento mediante l'elevazione del protesto, a tutela delle ragioni di regresso del portatore (cfr. Cass. Civ. n. 6006 del 2003).

Nelle ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo di credito, come nella fattispecie de qua, la normativa di settore impone la levata del protesto, non essendo sufficiente una denuncia ad autorizzare la banca ad omettere la levata, atteso che il titolo non perde la propria efficacia in presenza di una mera denuncia da parte del correntista (Cass. Civ. Ord. n. 11557 del 2019).

In detti casi, tuttavia, per evitare di far ricadere sull'interessato (intestatario del conto) colpe non proprie, il protesto viene elevato con un'apposita causale "Assegno denunciato smarrito o rubato", cui viene anche aggiunto se la firma appostavi è conforme o non conforme, allo specimen depositato presso l'istituto di credito, rendendo, così, pubblica la motivazione del mancato pagamento.

Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (ribadito anche da Cass. Civ. n. 32463 del 2022), nel caso di contraffazione, falsità e illeggibilità della firma del titolare del conto, il protesto va levato con riferimento a quest'ultimo, con indicazione della pertinente motivazione, mentre solo nell'ipotesi di sottoscrizione dell'assegno con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto il protesto va levato a nome di detto traente inesistente, essendo ciò sufficiente nei rapporti fra giratari per la tutela dei rispettivi diritti (cfr. Cass. Civ. n. 23719 del 2019; Cass. Civ. n. 16617 del 2010; Cass. n. 18316 del 2007; Cass. Civ. n. 2936 del 1974).

Pertanto, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 della circolare 838/c del 3 maggio 1955 del Ministero dell'industria e del commercio - recante istruzioni per l'uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari - la levata del protesto nei confronti di soggetto diverso dal correntista può avvenire solo nell'ipotesi in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto, sicché non sia possibile in alcun modo

ingenerare nella banca trattaria il dubbio della apparente riferibilità dell'assegno a costui, essendo in tal caso sufficiente che sia levato a nome di colui che risulta aver materialmente emesso l'assegno.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non si ravvisano profili di responsabilità della banca nei confronti del correntista, né di responsabilità o corresponsabilità del notaio in ordine alla compilazione del protesto, atteso che nel relativo atto è stato evidenziato che l'assegno era stato rubato e che la firma di traenza era contraffatta e non conforme allo specimen.

2.2. In caso di protesto illegittimo, il notaio è responsabile, in solido con l'istituto di credito, dei danni che possono essere derivati dall'erronea elevazione del protesto, qualora abbia omesso di vigilare, anche per colpa lieve, sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente (Cass. Civ. n. 8787 del 2012; Cass. Civ. n. 11103 del 1998).

La levata del protesto è una prerogativa degli ufficiali levatori, pubblici ufficiali abilitati a redigere il protesto (notaio, ufficiale giudiziario, aiutante ufficiale giudiziario o segretario comunale; v art. 68 legge cambiaria R. D. 14 dicembre 1933 n. 1669, art. 60 l. ass. R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e art. 1 L. 12 giugno 1973 n. 349), che attestano, su richiesta della banca trattaria, il mancato pagamento e trasmettono, entro il primo giorno di ogni mese, alla camera di commercio competente per territorio, l'elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente (fino al giorno 26 compreso).

Spetta, pertanto, al pubblico ufficiale personalmente, nell'adempimento dei suoi obblighi di status, dirigere la compilazione dell'atto pubblico con perizia e diligenza professionale, ex art. 1176, comma 2 c.c., per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all'emissione dell'assegno, la violazione di tali obblighi determinando il risarcimento dei danni derivatine (cfr. Cass. n. 16617 del 2010).

Più specificamente, il notaio cui sia demandato il protesto, nell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuto alla verifica della corrispondenza tra lo specimen e la firma di traenza. Tale verifica rientra nei doveri di normale attenzione e diligenza, esulando dai casi di cui all'art. 2236 c.c., norma quest'ultima dettata unicamente in materia di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, con la conseguenza che il notaio ha il potere-dovere di chiedere, nei casi dubbi, i chiarimenti opportuni alla banca trattaria che ha indicato i nominativi dei soggetti da protestare.

2.3. Ciò posto, la domanda attorea deve ritenersi infondata, non ravvisandosi alcuna colpa nel comportamento tenuto dai convenuti, né alcun danno ingiusto ha subito l'attore dal protesto levato nei suoi confronti, essendo chiaramente evidenziate le ragioni dello stesso.

La banca, in particolare, ha applicato la normativa vigente e, il notaio, in qualità di ufficiale levatore, ha osservato il grado di diligenza richiesto ex art. 1176 comma 2 c.c.

In particolare, come affermato dallo stesso attore e come risulta dalla produzione documentale, nel protesto è stato evidenziato sia che l'assegno in questione era stato rubato, sia che la firma di traenza non era conforme allo specimen del correntista.

Pertanto, del tutto irrilevante è la circostanza, dedotta dall'attore, che la banca ha inviato il titolo al notaio per farlo protestare pur essendo consapevole della falsità del titolo posto all'incasso e senza precisare al pubblico ufficiale che il titolare del conto corrente era un soggetto diverso da quello il cui nome figurava nella sottoscrizione dell'assegno.

La parte attrice, infatti, non solo non ha allegato a quale nominativo chiaramente e totalmente diverso la sottoscrizione dell'assegno de quo fosse riconducibile, ma non ha neppure precisato quali segni estranei al suo nome fossero individuabili in quella firma ed eventualmente fossero riconducibili ad un altro soggetto.

Invero, la firma apposta sull'assegno n. xxxx, la cui copia è allegata al fascicolo di parte attrice, risulta ictu oculi illeggibile e, dunque, non riconducibile al nominativo – diverso da quello del correntista - di chi materialmente ha emesso l'assegno, con la conseguenza che la banca ha dovuto procedere al protesto nei confronti del correntista, secondo quanto disposto dalla normativa di settore.

Anche in questo caso, infatti, come nell'ipotesi classica di protesto per insufficienza di fondi, la banca, a fronte della presentazione dell'assegno rubato per l'incasso non ha alternative al protesto, in quanto non potendo procedere al pagamento, dovrà, necessariamente, protestare l'assegno, indicandone la relativa causale, così bloccando la circolazione del titolo.

Nel caso di specie, pertanto, correttamente i convenuti (banca e notaio) hanno provveduto a protestare l'assegno nei confronti del correntista, specificando nella motivazione la contraffazione della firma e la non corrispondenza della stessa allo specimen del correntista, al fine di distinguere il protesto de quo, levato per la causale "assegno denunciato smarrito o rubato - assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen", da quello levato per insufficienza di fondi.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Accertato, quindi, che il comportamento tenuto dalla banca trattaria è conforme alla normativa di settore, deve ritenersi che il protesto elevato nei confronti di omissis è pienamente legittimo.

Di conseguenza, non si ravvisano profili di colpa neppure nella condotta del notaio cui la banca si è rivolta per la levata del protesto, avendo questi adempiuto alle proprie funzioni di ufficiale levatore con la diligenza professionale richiesta, ex art. 1176 comma 2 c.c.

Il notaio omissis, infatti, ha regolarmente provveduto ad attestare il mancato pagamento, con specifica motivazione “assegno smarrito/rubato con firma correntista contraffatta e non conforme come da denuncia del 23.08.2013”, e a trasmettere alla camera di commercio di Cosenza, competente per territorio, il nominativo del correntista protestato.

Pertanto, attesa la regolarità del protesto levato nei confronti della parte attrice, alcuna responsabilità può essere imputata ai convenuti, né di natura contrattuale per quanto riguarda la banca, né di natura extracontrattuale per il notaio.

Conseguentemente, la domanda di risarcimento dei danni - asseritamente subiti dall'attore in proprio e nella qualità di amministratore della omissis S.r.l. - per l'errata levata del protesto deve ritenersi infondata e non può trovare accoglimento.

2.4. A meri fini di completezza della decisione, si osserva che, in tema di risarcimento del danno da illegittimo protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto – anche ove accertata – pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute (Cass. Civ. n. 23194 del 2013; Cass. Civ. n. 21865 del 2013; Cass. Civ. n. 25872 del 2017). Il danno non patrimoniale, infatti, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento.

In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, infatti, il danno risarcibile va individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. Civ. n. 31537 del 2018; Cass. Civ., n. 12572 del 2021).

Del resto, il principio di causalità impone che il debitore è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal creditore, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 2008, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare).

Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973).

Non possono, invero, ritenersi sussistenti danni in re ipsa perché altrimenti sarebbero coincidenti con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno. Ma ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., ad essere risarcibili sono sempre danni - conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione.

Si tratta di elaborazione coerente, del resto, con i principi generali la funzione riparatorio – compensativa della responsabilità, essendo strutturata per risarcire danni effettivamente subiti, che pertanto devono essere puntualmente allegati e provati dalla parte che ne chiede il ristoro.

Orbene, sotto il profilo delle conseguenze pregiudizievoli, nulla è emerso dall'istruttoria espletata.

Invero, un danno conseguenza tecnicamente inteso, sotto il profilo del danno emergente e/o del lucro cessante, come diminuzione nella sfera patrimoniale del debitore sarebbe stato provato ove parte attrice avesse dimostrato di aver subito danni per effetto del comportamento tenuto dai convenuti.

Dalla produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2013 e 2014, in particolare, nulla si evince in merito all'incidenza causale della levata del protesto sull'attività commerciale dell'attore, quale amministratore della omissis S.r.l.; dunque, è rimasta indimostrata la dedotta diminuzione del volume d'affari e degli utili societari.

Inoltre, l'asserito blocco, per circa un anno e mezzo, del conto corrente personale di omissis (n. XXXX) e di quello della società omissis S.r.l. (n. XXX), che avrebbe compromesso le potenzialità di crescita di quest'ultima, determinando l'interruzione di forniture, non solo non è stato provato dall'attore, ma è stato, altresì, smentito dalla produzione in giudizio, da parte della banca, dei rispettivi estratti conto, dai quali emerge che, dopo il protesto de quo, l'attore ha continuato regolarmente ad operare su entrambi i conti, risultando registrate le normali operazioni di pagamento, anche mediante assegni.

Pertanto, non è stato fornito alcun elemento – neppure presuntivo – in grado di provare il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito; la domanda risarcitoria avanza dall'attore non può trovare accoglimento, non essendo stato provato con precisione in cosa sia consistito il pregiudizio subito o la diminuzione patrimoniale sofferta, né il lamentato danno alla reputazione.

Per l'effetto, la diminuzione del volume d'affari della società di cui omissis è amministratore, nonché il danno alla reputazione si risolvono in mere deduzioni della parte attrice, prive di qualunque riscontro probatorio e rispetto alle quali non sussiste alcun danno conseguenza documentato.

Priva di rilievo ai fini della decisione si sarebbe rivelata la richiesta consulenza tecnica d'ufficio. In assenza di qualsiasi supporto probatorio al riguardo, la stessa si sarebbe tradotta in una consulenza meramente esplorativa.

“La consulenza tecnica d'ufficio presuppone che siano stati adottati dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda per cui non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio della parte stessa e per supplire alla carenza delle proprie allegazioni” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 3343 del 2001; Cass. Civ. n. 17555 del 2002; Cass. Civ. n. 21412 del 2006; Cass. Civ. n. 10182 del 2007).

Il principio è confermato, peraltro, dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 3086 del 2022) che ribadisce il divieto della cd. "consulenza meramente esplorativa", non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati. Né potendo, infatti, il Consulente estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. "fatti avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, di contro, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti.

Il limite della domanda, in ossequio al principio dispositivo che alla base dell'ordinamento processuale vigente, costituisce, infatti, un vincolo insormontabile anche per il giudice che non può infrangere il principio ne procedat iudex ex officio e deve attenersi al comando secondo cui iudex iudicare debet iuxta alligata partium; e di, riflesso, anche per il consulente dal medesimo nominato.

Nel caso di specie, trattandosi di fatti a sostegno delle domande di parte attrice, lo stesso avrebbe dovuto essere dedotto in maniera specifica, sotto il profilo assertivo, ed allegato, sotto il profilo probatorio, dalla parte; in assenza di ciò, la Consulenza sotto tale profilo si sarebbe rivelata meramente esplorativa.

3. Il regime delle spese.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo "... si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore";

b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405);

c) del valore della presente controversia;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia e dell'assenza di contrasti giurisprudenziali;
- f) dell'estrema snellezza della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale, nonché della semplicità di quella decisoria;
- g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura prevista dalla legge;

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- A. RIGETTA le domande proposte da omissis, in proprio e nella qualità di amministratore della omissis S.r.l. nei confronti dei convenuti, per le ragioni esposte in parte motiva;
- B. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore della **BANCA 2** delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.750,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
- C. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di omissis delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.750,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
- D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in data 2 aprile 2023

Il Giudice
Dott. Alessandro Caronia